



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)

(1° Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REGISTRO SETTORE  
N° 172 del 10/06/2019

REGISTRO GENERALE  
N° 549 del 18/06/19

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

**Oggetto: Riparto e liquidazione dei diritti di rogito anni 2015 - 2016 in favore del Segretario Generale dott. Vincenzo Scarcella**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Incaricato Funzioni Dirigenziali 1° Settore AA.GG. e II -

#### Richiamati:

gli articoli 107 e 109 c. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i;

l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014):  
"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

#### Premesso che:

il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti di rogito:

- 1) La prima, quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto;  
pertanto, se nell'Ente non sono impiegati "dirigenti", il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;
- 2) La seconda ipotesi è quella dei "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C);  
in quel caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario;  
pertanto, i segretari di fascia C percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "loro" ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29/10/2014 e 171/2015 del 24/04/2015);

#### Premesso ancora che:

i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

- 1) Il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad "un quinto dello stipendio in godimento";
- 2) I diritti sono ripartiti tra comune e segretario ufficiale rogante;  
Il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento";

ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento" (criterio n.1);  
raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (criterio n.2);

**Considerato che:**

la giurisprudenza giuslavorista è uniforme e costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privati di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;

ciò è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539/2016, n. 2561/2016, n.2586/2017), di Bergamo (n. 762/2016), Busto Arsizio (n. 307/2016), Taranto (n. 3269/2016), Brescia (n.1486/2016 e n. 75/2017), Parma (n. 250/2017), Pordenone (n.77/2017 e n. 78/2017), Udine (n. 215/2017), Verona (n. 23/2017), Monza (n. 46/2017) e Potenza (n. 411/2017);

tutti i Tribunali hanno aderito all'interpretazione letterale del comma 2-bis;

l'unica eccezione è stata la sentenza n. 817/2016 del Giudice di Bergamo, con la quale il Tribunale aveva accolto la lettera della norma proposta dalla Sezione delle Autonomie, ma la sentenza n. 817/2016 è stata presto cassata dalla Corte d'Appello di Brescia, Sezione lavoro, con la decisione numero 272/2017;

numerossimi segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto;

non bisogna dimenticare che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016), aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato, infatti con la sentenza n. 75/2016, ha espresso il seguente orientamento:

- I diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;
- I diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;
- I diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;  
se, è possibile obiettare che la Corte costituzionale si è espressa in via "incidentale" sulla questione, in quanto l'oggetto della sentenza 75/2016 verteva su alcuni articoli di una legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge 9 dicembre 2014 numero 11); in ogni caso trattasi di una sentenza del Massimo Giudice previsto dal nostro ordinamento, le cui statuizioni, seppur pronunciate in via "incidentale", hanno indubbia autorevolezza;  
tra l'altro, anche la Sezione plenaria della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, con deliberazione 15 marzo 2018 numero FVG/15/2018PAR, ha accolto l'interpretazione letterale del comma 2-bis, dell'art. 10 del DL 90/2014, riconoscendo i diritti di rogito anche ai segretari delle fasce A e B che svolgono funzioni notarili in enti privi di personale di qualifica dirigenziale;

**Dato atto che:**

l'applicazione concreta della norma ha generato incertezze interpretative, tanto che, su di essa, si è da ultimo pronunciata la Sezione delle Autonomie di questa Corte che, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, ha statuito, in riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG;

alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

**Dato atto altresì** che tale interpretazione ha trovato conferma nelle altre decisioni di diverse sezioni della Magistratura Contabile che in sede consultiva che in diverse occasioni, hanno avuto modo di precisare espressamente che i "proventi annuali relativi a gli importi relativi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'Ente locale per essere erogati al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio del segretario

comunale" (cfr.: deliberazione Corte Conti Lombardia n° 275 del 29 ottobre 2014; - deliberazione Corte Conti Sicilia n° 193 del 14 novembre 2014);

**Vista** la decisione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Lombardia n° 366 /2018 / PAR del 20.12.2018 con la quale la Suprema Corte in merito ad un parere richiesto da un Ente per alla corretta applicazione degli oneri riflessi sui diritti di rogito spettanti ai segretari comunali ha osservato e deliberato nel merito che "la disposizione normativa di cui al comma 2 bis dell'art. 10 del decreto legge n° 90 del 2014, peraltro, fa espresso riferimento al termine "quota" del provento annuale spettante al Comune e da ciò se ne deduce che le somme relative al pagamento del diritto di rogito vanno intese al lordo degli oneri accessori", principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, oggetto del presente parere. In detta decisione viene chiaramente affermato che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione;

**Tenuto conto che** il Segretario Generale dott. Vincenzo Scarcella ha chiesto la liquidazione dei diritti di rogito per gli anni 2015 – 2016 con le seguenti note: prot. n° 44 del 02.01.2017 ad oggetto" Richiesta liquidazione diritti di rogito. Periodo 01.01.2015 al 31.12.2015 e 01.01.2016 al 31.10.2016. Art. 10 del Decreto-Legge 24/06/2014, come convertito in legge 11/08/2014, n. 114" ha svolto le funzioni di Segretario Reggente presso questo Ente (Ente privo di dirigenza), prot. n° 22802 del 31.07.2017 ad oggetto:" Liquidazione diritti di segreteria anno 2015 comune di Piazza Armerina in convenzione con il Comune di San Giovanni La Punta riferimento nota prot. 17614 del 15/06/2017" con la quale richiede il pagamento dell'emolumento in oggetto dichiarando che nel periodo 01.01.2015 al 31.12.2015 ha svolto le funzioni di Segretario Generale in Enti privi di Dirigenza e che dal 01.01.2016 al 31.08.2016, ha svolto funzioni di Segretario Reggente nel Comune di San Giovanni la Punta (Ente privo di dirigenza);

**Tenuto conto quindi** che il Segretario Generale dott. Vincenzo Scarcella ha depositato una motivata ed argomentata domanda di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati nel periodo in cui svolgeva le Funzioni di Segretario Generale, in caso di rigetto della suddetta domanda, è assai probabile che il segretario si rivolga la Giudice di lavoro, nel caso, l'ente dovrebbe incaricare un proprio legale per assistere in giudizio, inoltre, in caso soccombesse, sarebbe chiamato a partecipare alle spese del procedimento (in toto o parzialmente), come sopra precisato, ad oggi tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso;

**Ritenuto di dover** pertanto accogliere la richiesta di liquidazione dei diritti di rogito spettanti al Segretario Generale dott. Vincenzo Scarcella, tenendo conto della copiosa giurisprudenza richiamata a sostegno della liquidazione di emolumento;

**Rilevato che** il pagamento in ogni caso è subordinato all'impegno del segretario alla immediata restituzione delle somme qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura;

**Considerato:**

- che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione;
- che nel Comune di San Giovanni La Punta non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2bis del D.L. n° 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

**Vista** la Circolare Ministeriale sul versamento dei diritti di segreteria ovvero sull'art. 10 commi 1 e 2 D.L. n° 90/2014 con la quale viene precisato che a decorrere dal 25 giugno 2014 la quota del 10% sui proventi per diritti di rogito non è più dovuta al Ministero, come ribadito dalla costante giurisprudenza contabile della Corte dei Conti vanno introitati integralmente all'Ente ed annuale ripartiti in quota al Segretario ove ne ricorrono i requisiti previsti dalla legge suindicata ed integrati dalla costante giurisprudenza contabile Corte dei Conti, Sezione Regionale Lombardia n° 40/2015/PAR del 06.02.2015 - Corte dei Conti Regione Sicilia 14.11.2014 n° 194 – Corte dei Conti Sez. delle Autonomie n° 21 del 24.06.2015;

**Visto** lo stipendio in godimento del Segretario Generale dott. Scarcella Vincenzo indicato nella determinazione n° 10211 del 29.10.2014 del Comune di Piazza Armerina (ove lo stesso svolgeva la mansione in convenzione con questo Ente) pari ad € 86.791,71 come riportato nel Provvedimento Dirigenziale Settore AA.GG. Registro Settore n° 85 del 26.06.2015 (reg. generale n° 520 del 08.07.2015);

**Vista** la determinazione del Comune di Piazza Armerina n° 50315 del 24.10.2017 con la quale è stato liquidato per l'anno 2015 a favore del Segretario Generale dott. Vincenzo Scarcella la somma di € 10.759,37;

**Visti** i diritti di rogito dell'anno 2015 incassati da questo Ente dal rep. 966 – 989 per totale di € 4.533,90

<b>Rep.</b>	<b>Importo</b>
966	203,13
967	321,1
968	118,33
969	151,13
970	321,1
971	301,48
972	167,05
973	74,63
974	123,05
975	118,33
976	232,04
977	219,13
978	20,66
979	104,33
980	1307,17
981	115,93
982	88,85
983	29,66
984	20,66
985	0
986	148,13
987	118,33
988	75,8
989	153,88
<b>Totale</b>	<b>4533,9</b>

**Visto** che il limite del comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014 rapportato allo stipendio in godimento per il Segretario Generale dott. Scarcella Vincenzo è pari ad € 17.358,34;

**Dato atto** che la somma di € 4.533,90 per diritti di rogito 2015 può essere liquidata a favore del Segretario Generale dott. Vincenzo Scarcella in quanto rientra nel limite di un quinto dello stipendio in godimento previsto dal comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014;

**Visti** i diritti di rogito dell'anno 2016 incassati da questo Ente dal rep. 990 – 1006 del 18.10.2016 per un totale di € 4.021,68

<b>Rep.</b>	<b>Importo</b>
990	118,33
991	100,50

992	203,33
993	139,93
994	151,13
995	203,13
996	203,13
997	251,13
998	0
999	203,13
1000	127,10
1001	251,13
1002	118,33
1003	203,13
1004	203,13
1005	120,53
1006	1424,59

**Totale** 4.021,68

**Vista** la dichiarazione del Segretario Generale dott. Scarcella Vincenzo introitata al protocollo dell'Ente in data 23/04/2019 al n° 13973 con la quale dichiara di non aver ricevuto nell'anno 2016 nessun diritto di segreteria per contratti rogati;

**Considerato** sulla base della dichiarazione del Segretario Generale dott. Scarcella Vincenzo introitata al protocollo dell'Ente in data 23/04/2019 al n° 13973 il limite del comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014 rapportato allo stipendio in godimento del medesimo con la liquidazione della somma lorda di € 4.021,68 non viene superato;

**Visto** il Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09/05/2008 n° 20;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche;

**Visto** lo Statuto Comunale adottato con Deliberazione di C.C. n° 15 del 17.05.2018;

**Vista** la Deliberazione di C.C. n° 125 del 30.12.2013 ad oggetto: "Approvazione del codice di comportamento del Comune";

**Vista** la Deliberazione di G.C. n° 12 del 01.02.2018 ad oggetto: "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2018/2020";

**Vista** la Delibera di C.C. n° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020";

**Vista** la Delibera di G.C. n.69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020" e la Delibera di G.M. n. 88 dell'11/10/2018 ad oggetto: "Variazione del PEG a seguito variazione di Bilancio";

**Vista** la Delibera di G.C. n° 101 del 23/11/2018 ad oggetto: "Schema di Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Art. 175 c. 3 D.Lgs. 267/2000;

**Vista** la Delibera di C.C. n° 36 del 30/11/2018 ad oggetto: "Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2020 – Art. 175 c. 3 D.Lgs. 267/2000;

**Vista** la Delibera di G.C. n° 105 del 06/12/2018 ad oggetto: "Approvazione Schema di Bilancio Consolidato 2017";

**Vista** la Delibera di C.C. n° 40 del 13/12/2018 ad oggetto: "Bilancio Consolidato 2017 – Approvazione;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità ed Economato approvato con deliberazione di C.C. n° 37 del 30.11.2018 immediatamente esecutiva entrato il vigore il 30.11.2018;

**Visto** il decreto del 7 dicembre 2018 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019;

**Visto** il Decreto 25 gennaio 2019 - Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31.03.2019;

**Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnica amministrativa del procedimento;


**Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 12 del 4/08/2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

### **DETERMINA**

*Per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:*

1. **Di liquidare** la quota dei diritti di rogito per l'anno 2015 di spettanza del Segretario Generale nella fattispecie a favore del Segretario Generale dott. Vincenzo Scarcella pari ad € 4.533,90 comprensivo degli oneri, come previsto dalla decisione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Lombardia n° 366 /2018 / PAR del 20.12.2018 e dalle diverse pronunzie in merito;
2. **Di liquidare** la quota dei diritti di rogito per l'anno 2016 di spettanza a favore del Segretario Generale dott. Vincenzo Scarcella pari ad € 4.021,68 al lordo degli oneri riflessi a carico del Segretario, degli oneri a carico Ente ed dell'imposta Irap come previsto dalla decisione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia n° 366 /2018 / PAR del 20.12.2018 e dalle diverse pronunzie in merito;
3. **Dare mandato** all'ufficio trattamento economico del personale di provvedere all'elaborazione del cedolino paga secondo le menzionate indicazioni;
4. **Di imputare** la spesa complessiva lorda comprensiva di competenze, oneri riflessi ed irap per un totale di € 8.555,58 quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale e precisamente: per € 6.329,04 al cap.lo 1038 impegno n° 874/17, per € 1.500,00 al cap.lo 1038/1 impegno n° 875/17, per € 188,57 al capitolo 1038/2 impegno n. 876/17, per € 537,97 al cap.lo 1038/3 impegno n. 877/17;
5. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio online come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009 n 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art.18 della Legge Regionale 15.12.2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11;
6. **Dare atto** che il presente provvedimento ha riflessi diretti sul Bilancio Comunale e non sulla situazione patrimoniale dell'Ente ed è compatibile con il programma dei pagamenti e la disponibilità di cassa.
7. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.


**L'Istruttore Amministrativo**  
**(dott. Vito Cabbanè)**



**Il Dirigente 8° Settore Finanze**  
**(IDC sig. Francesco Privitera Benfatto)**



**L'Incaricato Funzioni dirigenziali**  
**1° Settore Affari Generali e Istituzionali**  
**(avv. Antonino Di Salvo)**



**SETTORE FINANZE**

IL DIRIGENTE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,  
effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali  
PROVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

**L' INCARICATO FUNZIONI DIRIGENZIALI  
8° SETTORE FINANZE**



**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente, per  
15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Reg. Pubblicazioni  
n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione On line**

\_\_\_\_\_

**L'Incaricato funzioni dirigenziali  
1° Settore AA.GG. e II.  
(avv. Antonino Di Salvo)**

\_\_\_\_\_